

# **Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli Operatori Economici di CDP e delle società del Gruppo**

## Indice

Premessa.....	4
Art. 1 - Istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici di CDP e delle società del Gruppo .....	4
Art. 2 - Durata dell'iscrizione .....	5
Art. 3 – Soggetti iscritti.....	5
Art. 4 - Categorie di specializzazione e classi di importo.....	6
Art. 5 - Domanda di iscrizione.....	7
Art. 5.1 Generalità.....	7
Art. 5.2 Regole informatiche di iscrizione .....	7
Art. 5.3 Compilazione della domanda .....	9
Art. 5.4 Firma digitale .....	9
Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione.....	10
6.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.....	10
6.2 Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale .....	12
6.2.1 Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per lavori .....	12
6.2.2 Dichiarazioni relative alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per lavori	12
6.2.3 Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per servizi e forniture.....	13
A. Fatturato Globale.....	13
B. Servizi Analoghi .....	13
Art. 7 - Documenti per l'iscrizione .....	14
Art. 8 - Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione, sospensione, mantenimento e cancellazione .....	16
Art. 9 - Estensione .....	17
Art. 10 - Revisione dell'Elenco .....	17
Art. 11 - Modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure .....	18
Art. 12 - Valutazione delle performance.....	18
Art. 13 - Responsabile Unico Del Progetto .....	18



<b>Art. 14 - Pubblicità .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 15 - Trattamento dati personali .....</b>	<b>18</b>



## Premessa

Coerentemente all'obiettivo di perseguire, nel suo agire, la creazione di valore economico, ambientale e sociale, e in linea con le nuove previsioni del Codice Appalti in materia di calcolo del costo del ciclo di vita, CDP si è posta l'obiettivo di considerare l'intero ciclo di vita dei prodotti/servizi che acquista, ancorando le decisioni di acquisto a criteri di natura economica, sociale e ambientale. Al fine di assicurare sostenibilità, funzionalità e tracciabilità degli approvvigionamenti, CDP si impegna a garantire il rispetto delle normative vigenti e delle direttive aziendali e impronta i propri processi di acquisto su rapporti contrattuali che si fondino su valori di legalità e di trasparenza, ponendo un'attenzione centrale sull'ottemperanza degli accordi presi e sugli impatti di sostenibilità generati.

A tale scopo CDP si è dotata di una Politica Generale di Responsible Procurement inclusiva di un Codice di Condotta dei Fornitori ([codice di condotta fornitori.pdf \(cdp.it\)](https://www.cdp.it/codice-di-condotta-fornitori.pdf)) e di strumenti dedicati alla formazione e condivisione di argomenti e metodologie in ambito Ambientale e Sociale reperibili tramite il proprio Portale Acquisti (<https://portaleacquisti.cdp.it/web/ambiente-e-sociale.html>). Nell'ambito dell'attività di governo dei Fornitori, CDP presidia attentamente il processo di iscrizione degli stessi, verificando che siano in possesso dei requisiti richiesti (come anche dettagliato al successivo art. 6) per la permanenza nell'Elenco degli Operatori Economici (di seguito "Elenco") di CDP e delle Società del Gruppo.

## Art. 1 - Istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici di CDP e delle società del Gruppo

---

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice"), è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.), l'Elenco degli Operatori Economici di CDP e delle società del Gruppo (di seguito Elenco dei Fornitori o Elenco) ai sensi dell'Allegato II.1 del Codice.

Dall'Elenco possono essere individuati in coerenza con la normativa vigente, i nomi degli operatori economici per i quali risultano dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere generale nonché gli ulteriori requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico e professionale, da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi"), di forniture (di seguito anche "Forniture") e di lavori (di seguito anche "Lavori").

Il presente documento, unitamente alla documentazione disponibile sul Portale che ne formano parte integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco<sup>1</sup>.

Il Regolamento definisce, pertanto, i requisiti che devono essere posseduti dagli Operatori

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Allegato II. 1 del Codice.



Economici al fine di ottenere l'iscrizione all'Elenco secondo la relativa categoria e fascia di importo.

Il Regolamento e ogni altra informazione riguardante l'Elenco dei Fornitori sarà consultabile sul Portale Acquisti del Gruppo CDP, ove è possibile scaricare tutta la documentazione richiesta a corredo dell'istanza di iscrizione.

Ai fini della presentazione dell'istanza di iscrizione all'Elenco, gli Operatori Economici, previa sottoscrizione del Contratto di registrazione, devono registrarsi al Portale seguendo le istruzioni ivi riportate.

L'Elenco potrà essere utilizzato da altre Società del Gruppo CDP soggette applicazione del Codice nonché da quelle ricomprese tra i soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina pubblicistica in materia di contratti.

## **Art. 2 - Durata dell'iscrizione**

---

L'iscrizione degli Operatori Economici interessati provvisti dei requisiti richiesti al successivo articolo 6 è consentita senza limitazioni temporali.

È fatto salvo in qualsiasi momento il diritto di CDP S.p.A. di procedere a verifiche a campione sul possesso dei requisiti dichiarati dagli Operatori Economici che hanno presentato domanda di iscrizione.

Fermo quanto precede, costituisce preciso onere di ogni Operatore Economico iscritto fornire tempestivamente ogni aggiornamento relativo al possesso dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione, se del caso fornendo ogni documentazione utile a supporto di ogni eventuale valutazione.

La violazione del suddetto onere di aggiornamento comporterà la cancellazione dall'Elenco.

## **Art. 3 – Soggetti iscritti**

---

Possono essere iscritti all'Elenco tutti gli operatori economici che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del Codice e della normativa comunitaria in materia, fatto salvo quanto di seguito indicato.

Non sono ammessi a richiedere l'iscrizione:

- i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) del Codice;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del Codice;
- le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma 2 lettera g) del Codice, prive di personalità giuridica

Resta inteso che gli operatori economici iscritti all'Elenco potranno partecipare alle procedure di affidamento anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti



o costituendi, consorzi ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se prive di soggettività giuridica, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, tutti gli Operatori Economici partecipanti dovranno essere a loro volta abilitati all'Elenco al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.

Sono ammessi a richiedere l'iscrizione, con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura, ferme le ipotesi di inammissibilità sopra indicate, i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1 del medesimo articolo.

Nello svolgimento delle attività oggetto del procedimento di iscrizione all'Elenco, l'Operatore Economico dovrà uniformarsi alle Regole, nonché ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico di CDP S.p.A. e/o delle altre società del gruppo pubblicati sul Portale.

#### **Art. 4 - Categorie di specializzazione e classi di importo**

L'Elenco è strutturato in categorie di specializzazione e per classi di importo.

Gli Operatori Economici sono iscritti alla classe di importo della categoria di specializzazione in relazione ai requisiti dichiarati mediante la documentazione di supporto di seguito citata.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme merceologico omogeneo.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate. Inoltre, nel documento disponibile sul Portale ("Albero merceologico") sono puntualmente descritte le specifiche categorie di cui si compone la macro-categoria merceologica.

<b>Macro-categorie di specializzazione</b>	<b>Classi di importo<sup>2</sup></b>
<b><i>Servizi</i></b>	<u>Classe 1</u> fino a € 39.999,99 <u>Classe 2</u> da € 40.000,00 fino a € 99.999,99 <u>Classe 3</u> da € 100.000,00 fino alla soglia comunitaria
<b><i>Forniture</i></b>	<u>Classe 1</u> fino a € 39.999,99 <u>Classe 2</u> da € 40.000,00 fino a € 99.999,99 <u>Classe 3</u> da € 100.000,00 fino alla soglia comunitaria
<b><i>Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, alla consulenza scientifica e a quella tecnica<sup>3</sup></i></b>	Classe 1 fino a € 39.999,99 Classe 2 da € 40.000,00 fino alla soglia

<sup>2</sup> La soglia massima per Servizi e Forniture e Lavori si intenderà automaticamente adeguata alle revisioni periodiche di cui all'art. 6 della Direttiva 2014/24/UE.

<sup>3</sup> Per i soli servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche in forma integrata, alla consulenza scientifica e a quella tecnica (Servizi Tecnici di cui al numero 11 dell'Albero Merceologico), l'iscrizione è possibile per le sole classi d'importo 1 e 2 e fermo il limite della soglia comunitaria

<p><b>Lavori</b> <sup>4</sup></p>	<p><u>Classe 0</u> fino a € 149.999,99</p> <p><u>Classe 1</u> fino a € 258.000,00</p> <p><u>Classe 2</u> fino a € 516.000,00</p> <p><u>Classe 3</u> fino a € 1.033.000,00</p> <p><u>Classe 3 - bis</u> fino a € 1.500.000,00</p> <p><u>Classe 4</u> fino a € 2.000.000,00</p>
-----------------------------------	---

## Art. 5 - Domanda di iscrizione

### Art. 5.1 Generalità

Gli operatori economici devono presentare a CDP S.p.A. apposita domanda di iscrizione, in via telematica attraverso il Portale Acquisti, seguendo le modalità ivi indicate, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

### Art. 5.2 Regole informatiche di iscrizione

Gli operatori economici potranno proporre domanda di iscrizione all'Elenco fatto salvo il rispetto, per ragioni di utilizzo del Portale, delle seguenti regole:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione della domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due

<sup>4</sup> Si precisa che le soglie di importo superiori alla soglia di qualificazione come Stazione Appaltante di CDP S.p.A. (Classe 4 - bis fino a € 3.500.000,00 Classe 5 fino a € 5.382.000,00, Classe 6 fino a € 10.329.000,00 Classe 7 fino a € 15.494.000,00 Classe 8 fino a € 20.658.000,00) sono rese disponibili esclusivamente per le procedure di affidamento svolte dalle società del gruppo non soggette all'applicazione del Codice.



Soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 codice civile.

Qualora gli Operatori economici incorrano in una delle ipotesi di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Elenco, CDP S.p.A. prenderà in considerazione la sola istanza completa che risulti essere pervenuta temporalmente per prima.





### **Art. 5.3 Compilazione della domanda**

La domanda di iscrizione e la documentazione a corredo della stessa dovranno essere inoltrate utilizzando le funzionalità del Portale esclusivamente per mezzo della modulistica predisposta da CDP S.p.A. e disponibile nell'apposita sezione del Portale stesso. Non saranno prese in considerazione istanze di iscrizione presentate in altro modo.

La presentazione dell'istanza di iscrizione e il conseguente accesso al Portale comporta l'accettazione di quanto riportato Contratto di registrazione (disponibile sul Portale), da firmare e caricare sul Portale debitamente sottoscritto, e di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico richiedente, i cui poteri siano stati regolarmente trascritti al Registro delle Imprese o, comunque, comprovati da idonea documentazione (ad es. procura).

Non saranno tenute in considerazione le domande prive di sottoscrizione.

Con la sottoscrizione e la successiva sottomissione della domanda di iscrizione a CDP, l'Operatore Economico accetta integralmente ed incondizionatamente il contenuto del presente Regolamento e delle Regole di registrazione al Portale Acquisti. Ai fini dell'iscrizione e della partecipazione alle successive procedure di affidamento, nella domanda di iscrizione l'Operatore Economico elegge il proprio domicilio nell'area Messaggi della RDO (i.e. sezione dell'interfaccia web del Portale dedicata allo specifico Operatore Economico), nonché presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi dichiarato.

### **Art. 5.4 Firma digitale**

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata avente le caratteristiche e forma indicate dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.(i.e. art. 1, co. 1, lett. s).

Al fine di garantire l'autenticità e l'integrità di tutti i documenti e le comunicazioni con CDP S.p.A., gli Operatori Economici dovranno dotare il legale rappresentante (o la persona munita di idonei poteri di firma) che sottoscrive la domanda, di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato, alternativamente, da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n.82/2005);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una

delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione

---

Per l'iscrizione all'Elenco gli operatori economici dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

I requisiti di cui al successivo articolo 6.2 sono attestati dall'Operatore Economico ai fini dell'iscrizione all'Elenco in corrispondenza delle Categorie di specializzazione e per le relative Classi di importo.

### 6.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Salva diversa disposizione normativa, ai fini dell'iscrizione all'Elenco (e del mantenimento della stessa), l'Operatore Economico:

1. non deve trovarsi in una delle cause di esclusione previste dal Codice. Le circostanze di cui all'articolo 94<sup>5</sup> del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico;
2. non deve aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165;
3. deve essere iscritto nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali, ovvero deve produrre una dichiarazione di svolgere

---

<sup>5</sup> Le dichiarazioni dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e 2, del Codice, devono essere rese da o per i soggetti indicati nell'art. 94 comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 (il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i soci amministratori ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, amministratore/i del socio unica persona giuridica se si tratta di altro tipo di società o consorzio; amministratore/i di fatto, in tutti i tipi di società o consorzio. Le stesse dichiarazioni possono essere rese dal soggetto (rappresentante legale o procuratore) che rende tutte le altre dichiarazioni genericamente anche in nome e per conto di tali soggetti. Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche per nome e per conto dei suddetti soggetti, questi ultimi non sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente. Si fa presente a tal fine che l'Ente Appaltante ha accesso al Casellario Giudiziale Integrato ex d.P.R. n. 313/2002 che, in quanto tale, riporta tutte le condanne comminate al dichiarante diversamente dal Certificato del Casellario ottenibile dal medesimo. Ai sensi dell'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, "costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta".

attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 per attività pertinente anche se non coincidente con quella oggetto della/le Categoria/e dell'elenco per le quali viene richiesta l'iscrizione, in conformità con quanto previsto dall'art. 100, comma 3 del Codice;

4. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, necessari per l'esecuzione delle categorie di specializzazione per le quali richiede l'iscrizione all'Elenco, delle norme di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 ed altre di settore) e di tutela ambientale (D.Lgs. 152/2006 ed altre di settore);
5. essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico, del Modello di CDP, della Policy di Gruppo Anti-Corruzione, nonché del Codice di Condotta dei Fornitori adottati da CDP S.P.A. reperibile sul Portale Acquisti, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione di un affidamento ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici.

Resta fermo quanto previsto all'art. 96, comma 13, del Codice

I requisiti di ordine generale e quello di idoneità professionale sono posseduti:

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
- in caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici. Alle Aggregazioni con soggettività giuridica si applicano le norme sopra descritte per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice.

Per tutti i soggetti con residenza in stati esteri, il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale è accertato, ove possibile, in base alla documentazione prodotta secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza. Ad ogni modo, tali soggetti sono tenuti a trasmettere la medesima documentazione richiesta ai soggetti italiani, o in mancanza della stessa documentazione:

- documentazione equipollente che attesti la sussistenza dei requisiti;
- dichiarazione giurata, ove disponibile, qualora non sia rilasciata la documentazione di cui al precedente punto;
- dichiarazione resa dall'interessato, dinanzi ad autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di appartenenza.

CDP S.p.A. si riserva di aggiornare detti requisiti in osservanza di modificazioni di legge successivamente intervenute alla data di pubblicazione del presente Regolamento.

## **6.2 Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale**

### **6.2.1 Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per lavori**

Gli operatori economici devono essere qualificati mediante attestazione SOA, in corso di validità, adeguata per i lavori rientranti nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice (ex art. 90, D.P.R. n. 207/2010), per l'esecuzione di lavori aventi importo pari o inferiore ad € 150.000,00.

Si precisa che per "lavori analoghi" di cui all'art. 28 dell'allegato II.12, si intendono quelli riconducibili alla categoria SOA corrispondente alla categoria per la quale l'Operatore Economico intende iscriversi.

Il mancato possesso dei requisiti non pregiudica la partecipazione alle singole procedure selettive in forma aggregata oppure previo avalimento.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/5) x anni di attività].

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, sono computati direttamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, anche non esecutrici. Quindi, in sede di domanda di iscrizione, i consorzi devono dichiarare esclusivamente i requisiti posseduti in proprio; potranno far ricorso ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di partecipazione alla singola procedura.

I Consorzi stabili potranno partecipare alle procedure, in proprio o tramite le consorziate esecutrici/retiste. Le imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito della categoria lavori, nonché quella delle eventuali consorziate a cui i Consorzi intendono ricorrere per il possesso dei requisiti, devono essere indicate in sede di partecipazione alle singole procedure.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria o la consorziate che presta i requisiti, dovranno possedere i requisiti di capacità generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché quelli speciali di cui all'art. 100 del Codice, in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'operatore economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice.

### **6.2.2 Dichiarazioni relative alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per lavori**

Con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui all'art. 6.2.1, la documentazione (Dichiarazione lavori analoghi) si compone di:

- nel caso di operatori economici qualificati mediante SOA, dichiarazione firmata digitalmente resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso della SOA, copia del documento di Attestazione SOA, in corso di validità, idoneo per i lavori rientranti nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione;
- per gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA, dichiarazione firmata digitalmente resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che attesti i requisiti di ordine tecnico - organizzativo previsti dall'art.28 dell'All. II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

### **6.2.3 Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per servizi e forniture**

#### **A. Fatturato Globale**

L'Operatore economico dichiara il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione al presente Elenco.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

#### **B. Servizi Analoghi**

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati anche a favore di soggetti privati, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore minimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 per un numero di due categorie occorre dimostrare di aver svolto servizi analoghi per un importo almeno pari ad euro 200.000,00).

Il mancato possesso dei requisiti non pregiudica la partecipazione alle singole procedure selettive in forma aggregata oppure previo avalimento.

Il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnico e professionale, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) e all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, sono computati direttamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, anche non esecutrici. Quindi, in sede di domanda di iscrizione, i consorzi devono dichiarare esclusivamente i requisiti posseduti in proprio; potranno far ricorso ai requisiti delle proprie consorziate, esecutrici e non, in sede di partecipazione alla singola procedura.

I Consorzi stabili potranno partecipare alle procedure indette mediante l'Elenco, in proprio o tramite

le consorziate esecutrici.

Alle Aggregazioni con soggettività giuridica si applicano le norme sopra descritte per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice.

Le imprese consorziate esecutrici/retiste con le quali i Consorzi/Aggregazione intendono partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito dell'Elenco, nonché quella delle eventuali consorziate a cui i Consorzi intendono ricorrere per il possesso dei requisiti, devono essere indicate in sede di partecipazione alle singole procedure.

Nell'ambito di ciascuna specifica procedura di affidamento l'avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice ai requisiti di consorziate non esecutrici, è consentito solo se l'ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l'iscrizione o presentato la domanda di iscrizione all'Elenco prima del termine di presentazione dell'offerta della relativa procedura.

Resta fermo che l'impresa ausiliaria o la consorziata che presta i requisiti, dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale in relazione al/i requisito/i messo/i a disposizione dell'Operatore Economico o dei Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice.

## **Art. 7 - Documenti per l'iscrizione**

---

La "Domanda di iscrizione" contiene, tra l'altro, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relative a:

- 1) i dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli relativi all'Operatore Economico;
- 2) la dichiarazione relativa all'assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice ed il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente articolo 6. Nella domanda di iscrizione dovranno essere, altresì, indicati nominativamente tutti i soggetti che rivestono le cariche rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche e non automatiche di esclusione di cui, rispettivamente, all'articolo 94, commi 1 e 2, e all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati al predetto articolo 94 comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore Economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice, ove il socio sia una persona giuridica, le dichiarazioni dovranno essere rese anche per conto degli amministratori di quest'ultima. Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e 95, comma 3 del Codice, i reati ivi richiamati non rilevano – e, pertanto, non devono essere dichiarati – nelle ipotesi in cui: - sono stati depenalizzati; - è intervenuta la riabilitazione; - la condanna ad una pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta; - i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna; - è intervenuta revoca della condanna. Con riferimento alle cause di esclusione non automatiche

di cui all'art. 95, del Codice l'Operatore Economico, in sede di iscrizione, dichiara: - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di iscrizione; - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo emessi nei tre anni antecedenti la data di domanda di ammissione; - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione della Domanda di iscrizione. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Sarà onere dell'Operatore Economico tenere aggiornate le dichiarazioni di cui sopra ai sensi di quanto sopra previsto all'articolo 2. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, nei modi e nei termini di cui all'art. 96 del Codice, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alle stazioni appaltanti ogni opportuna valutazione. Si precisa che non possono essere fornite misure di self-cleaning per le irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate. Nel caso di impossibilità di adottare le misure, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, l'Operatore Economico sarà tenuto a comunicare tempestivamente le misure successivamente adottate tramite accesso al Portale.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. d), nel caso di ammissione al concordato preventivo, nella domanda di iscrizione l'Operatore Economico dovrà allegare e indicare gli estremi dei seguenti documenti: - del provvedimento di ammissione rilasciato dal Tribunale; - del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato. Inoltre, l'Operatore Economico in sede di partecipazione alle procedure di affidamento dovrà produrre la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità della partecipazione al piano di concordato, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alle procedure di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo;

- 3) le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 6.2;
- 4) l'accettazione delle modalità di svolgimento della procedura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, CDP S.p.A. si riserva di procedere in ogni momento a verifiche d'ufficio anche a campione. Le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e possono costituire causa d'inammissibilità ovvero di successiva cancellazione dal presente Elenco e di segnalazione all'Anac.



## **Art. 8 - Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione, sospensione, mantenimento e cancellazione**

---

CDP S.p.A. provvede all'esame della domanda di iscrizione degli operatori economici, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed ora di invio dell'istanza rilevabile sul Portale.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data ed ora di arrivo dell'ultima trasmissione rilevabile sul Portale.

CDP S.p.A., entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data della presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione attraverso il Portale, specificando le categorie di specializzazione per cui l'Operatore Economico sia risultato iscritto e la relativa classe di importo.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati attraverso il Portale, sino a che l'Operatore Economico non fornirà i necessari chiarimenti o integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al Portale per le categorie e le classi di importi rispetto a cui viene richiesta l'iscrizione, CDP S.p.A. accoglierà parzialmente l'istanza di iscrizione presentata, iscrivendo l'Operatore Economico nella categoria di specializzazione e nella classe dell'Elenco corrispondente ai requisiti attestati dal medesimo operatore economico.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta. In entrambi i casi il diniego (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante attraverso il Portale, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, corredato dei motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti attraverso le apposite funzionalità del Portale. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

L'esame delle domande di iscrizione inviate dagli operatori economici viene effettuata da CDP S.p.A..

CDP S.p.A. rinvia, in sede di svolgimento delle singole procedure di affidamento nell'ambito





dell'Elenco, le valutazioni di merito in ordine alle cause di esclusione di cui agli artt. 94, comma 5, lett. c), e 95, del Codice.

Costituisce preciso onere di ogni Operatore Economico iscritto fornire tempestivamente ogni aggiornamento relativo al possesso dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione, aggiornando le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6 e, se del caso, fornendo ogni documentazione utile a supporto di ogni eventuale valutazione.

La violazione del predetto onere costituisce causa di cancellazione dall'Elenco.

La permanenza dei citati requisiti e condizioni può essere, in qualsiasi momento, accertata da parte di CDP S.p.A. attraverso la richiesta di trasmissione di attestazioni e di dichiarazioni volte alla dimostrazione del possesso dei medesimi nell'ambito del procedimento di verifica.

Il mancato invio della dichiarazione comporta la sospensione dell'iscrizione.

L'Operatore Economico inserito nell'Elenco verrà cancellato dallo stesso qualora incorra in una causa di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice, ovvero nel caso in cui sia accertata (previo contraddittorio) la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice.

La cancellazione è disposta d'ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

## **Art. 9 - Estensione**

---

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione utilizzando il Portale.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione l'Operatore Economico deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.

## **Art. 10 - Revisione dell'Elenco**

---

CDP S.p.A. provvederà a revisionare l'Elenco in caso di:

- iscrizione di nuovi Operatori Economici;
- accoglimento di una domanda di estensione ai sensi dell'articolo 9; ovvero
- cancellazione degli Operatori Economici che sono incorsi in una delle cause previste dall'articolo 8, eventualmente anche a seguito dell'accertamento della violazione dell'onere di aggiornamento o della sussistenza di una delle cause di esclusione previste dal Codice.



### **Art. 11 - Modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure**

---

L'individuazione degli operatori economici presenti nell'Elenco da invitare alle successive procedure negoziate avverrà secondo criteri oggettivi, coerenti con le finalità e con l'oggetto dell'affidamento e nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti, della concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza previsti dal Codice.

Resta inteso che l'iscrizione all'Elenco e il successivo invito alla presentazione dell'offerta non attribuiscono di per sé alcun diritto a vedersi aggiudicati i singoli contratti esito delle procedure di affidamento.

Una volta individuati dall'Elenco gli operatori economici da invitare alla procedura, CDP S.p.A. si riserva di verificare la perdurante sussistenza di tutte le condizioni per essere iscritto all'Elenco e, quindi, essere invitato alla procedura medesima.

Le singole lettere di invito conterranno le previsioni dirette a garantire la dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali sia al momento della ricezione della lettera di invito che al momento della presentazione della successiva offerta.

### **Art. 12 - Valutazione delle performance**

---

CDP S.p.A. si riserva la possibilità di adottare un sistema di monitoraggio del comportamento degli Operatori Economici nelle fasi negoziali e di esecuzione dei contratti loro affidati, le cui risultanze potranno essere prese in considerazione, coerentemente le previsioni normative in materia, ai fini del mantenimento della iscrizione.

### **Art. 13 - Responsabile Unico Del Progetto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto per la fase istruttoria concernente l'ammissione e la gestione all'elenco degli operatori economici interessati è il dott. Errico Giallonardo.

### **Art. 14 - Pubblicità**

---

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari di CDP S.p.A. dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla Banca dati nazionale di contratti pubblici (BDNCP), e sul sito informatico di CDP S.p.A. ([www.cdp.it](http://www.cdp.it)).

### **Art. 15 - Trattamento dati personali**

---

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito



GDPR) si informa che CDP S.p.A., titolare del trattamento ha nominato Bravosolution S.p.A. responsabile del trattamento, la quale gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Per richiesta di informazioni, è possibile utilizzare la funzionalità del portale presente in Home Page alla sezione Servizio Assistenza o in alternativa rivolgersi all'Area Acquisti a [elenco.fornitori@pec.cdp.it](mailto:elenco.fornitori@pec.cdp.it).